

Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero ed eventualmente di malattia? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di ricovero?

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, anche le strutture sanitarie ospedaliere sono tenute alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Nei casi di mancato invio della certificazione, come precisato nella circolare INPS 25 luglio 2013, n. 113, il lavoratore deve farsi rilasciare dalla struttura sanitaria il certificato attestante il periodo di ricovero in modalità cartacea che deve essere consegnato alla struttura INPS competente entro il termine prescrizionale di un anno. Una copia dello stesso, priva di diagnosi, deve essere consegnata anche al datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell'attestato di malattia al proprio datore di lavoro o è obbligato a visualizzare l'attestato direttamente tramite i servizi dell'INPS?

Con il certificato telematico e soprattutto con lo sviluppo dei servizi messi a disposizione dall'INPS (circolari INPS [16 aprile 2010, n. 60](#) e [7 settembre 2010, n. 119](#)), il datore di lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti. La circolare ministeriale 18 marzo 2011, n. 4 introduce, infatti, l'obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell'INPS, esonerando il lavoratore dall'onere di inviare copia dell'attestato di malattia all'azienda.

Resta comunque fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.

Inoltre, se il datore di lavoro lo richiede in caso di particolari esigenze, il lavoratore del settore privato deve fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicato obbligatoriamente dal medico.

In assenza di accesso telematico per la trasmissione del certificato, il medico curante redige il certificato in modalità cartacea. Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve trasmettere l'attestato alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato all'Istituto previdenziale.

La certificazione online deve essere effettuata anche per assenze di un solo giorno?

Sì, il certificato di malattia deve essere trasmesso anche per eventi di un solo giorno.

Viene accettato dall'INPS un certificato di malattia che riporta una prognosi pregressa rispetto alla data di redazione?

All'atto del rilascio del certificato il medico attesta l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata. Al riguardo appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata afferma che "risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato" (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451). Quindi, la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l'INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato. Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Istituto ammette la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico ([circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147](#)).

Un paziente si è presentato al lavoro un giorno prima della scadenza della malattia. È possibile rettificare la prognosi?

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore prima del rientro al lavoro, sia nei confronti del datore di lavoro, che dell'INPS, considerato che il certificato di malattia attesta l'incapacità al lavoro del soggetto e costituisce richiesta di prestazione nei confronti dell'Istituto ([circolare INPS 2 maggio 2017, n. 79](#)).

L'operazione è consentita solo al medico che ha redatto il certificato per anticipare il termine del periodo di prognosi ed esclusivamente entro lo stesso (allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012).

Per quali categorie di lavoratori non è richiesto l'invio telematico dei certificati di malattia?

A seguito del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato introdotto l'obbligo della certificazione telematica di malattia anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente esonerati con la sola esclusione del personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In caso di errore nella trasmissione del certificato relativamente alla prognosi, è possibile rettificare il dato?

Il servizio di rettifica è consentito solo per anticipare il termine del periodo di prognosi e l'operazione è ammessa esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato. È necessario, in considerazione del valore medico legale del certificato, procedere alla rettifica della prognosi al fine di segnalare l'errore o la ripresa anticipata dell'attività lavorativa (decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012).

Il medico specialista è esonerato dall'invio telematico del certificato?

Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all'invio telematico del certificato di malattia. Il medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ha ricevuto le credenziali necessarie. Gli altri medici possono comunque accreditarsi rapportandosi ai rispettivi Ordini dei medici.

I pediatri devono comunicare per via telematica gli attestati di assenza della madre per malattia bambino?

No, la certificazione telematica di malattia riguarda unicamente l'assenza per malattia del lavoratore.

La rettifica di un certificato emesso in modalità cartacea si può fare in maniera telematica?

No, un certificato cartaceo si può correggere solo in modalità cartacea.

Non risulta possibile né per il cittadino né per il medico stampare più di due volte lo stesso certificato. Come si può ovviare?

Tramite i servizi online dell'INPS, il cittadino può visualizzare e stampare senza limitazione sia i propri certificati che i propri attestati secondo le modalità previste.

Inoltre, anche i medici hanno la possibilità di visualizzare la lista dei certificati emessi e regolarmente ricevuti dal sistema.

Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l'indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile, se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all'indirizzo errato?

Il lavoratore, nel chiedere al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo (frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l'eventuale visita medica di controllo).

Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo al dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l'INPS vorranno effettuare. Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile e verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell'indennità di malattia. Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.

Il lavoratore potrà verificare tali dati mediante la copia cartacea dell'attestato e del certificato rilasciato dal medico in forma cartacea o mediante i documenti in pdf trasmessi dallo stesso alla casella di posta elettronica del lavoratore.

In alternativa, in caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio.

Si può cambiare l'indirizzo di reperibilità?

Per un lavoratore che abbia la necessità di modificare durante l'assenza per malattia il proprio indirizzo di reperibilità, è disponibile sul sito dell'INPS un apposito servizio ([circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106](#)).

Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l'indirizzo di reperibilità in esso riportato.

Per l'eventuale trasferimento all'estero in un Paese UE, durante il periodo di prognosi, sarà necessario informare preventivamente la struttura territoriale INPS che valuterà l'opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

Esistono delle situazioni in cui il lavoratore dipendente privato è esonerato dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità?

Il legislatore (con l'articolo 25, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 11 gennaio 2016) ha previsto alcune ipotesi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall'obbligo di garantire la reperibilità nelle fasce normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Si tratta di eventi di malattia connessi a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Solo in tali ipotesi, sulla base delle linee guida fornite con la [circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95](#), il medico curante che redige il certificato procede a:

- valorizzare lo specifico campo agevolazioni del certificato telematico scegliendo a seconda del caso "terapie salvavita" o "invalidità riconosciuta" (decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e della finanza 18 aprile 2012). Non è prevista come agevolazione, per i lavoratori privati, la causa di servizio anche presente fra le opzioni. Non sono previsti altra motivazione o codice di esonero;
- attestare esplicitamente (nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea) l'eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall'obbligo della reperibilità.

L'INPS ha comunque il compito istituzionale di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica indicata nelle certificazioni riguardanti lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Pertanto, anche se il lavoratore è esonerato dal rispetto dell'obbligo di reperibilità, l'Istituto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporlo ad apposito controllo medico legale concordando data e orario della visita con l'assicurato.

Anche i datori di lavoro possono, eventualmente, segnalare alla struttura INPS territorialmente competente eventi per i quali ravvisino la necessità di effettuare apposite verifiche.